

**D.lgs. 81/2008 e D.L. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

**Cominciamo con una domanda:
Qual è l'ordine di importanza di questi
cinque fattori negli interventi operativi?**

D.P.I.
Dispositivi
Protezione
Individuale

Formazione
ed Informa-
zione del
Personale

Automezzi
di soccorso mo-
derni, adeguati,
ed efficienti

Organizzazione
dell'intervento
(procedure e
piani)

Attrezzature
adeguate e
capacità
di impiego

...A cui daremo una risposta dopo...

La formazione, l'informazione e l'addestramento dei volontari

Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012
Allegato 2

Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
formazione informazione ed addestramento
dei volontari di protezione civile

Decreto 13 aprile 2011

art. 4

- **1** le **organizzazioni curano che** il volontario.... sulla base dei compiti da lui svolti... **riceva** formazione, informazione, addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario
- **2** le **organizzazioni curano che** il volontario.... sulla base dei compiti da lui svolti... sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**

Formazione

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«**formazione**»:

- è un processo complesso
- finalizzato all'acquisizione di competenze
- Ha una dimensione più “formale” della informazione che, in genere la precede e/o la motiva
- “il libretto” formativo del volontario testimonia l'azione formativa

Formazione

«formazione

»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione e di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

- Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento
- Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili

Informazione

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative

«**informazione**»:

- trasmissione di conoscenze da un soggetto all'altro
- comprensibile ai destinatari
- non è necessario che l'informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione)
- È sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie
- i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell'azione informativa

Informazione

«**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi **nello svolgimento delle attività operative**

- L'informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI
- Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativo che fornisca le competenze per operare in sicurezza

Addestramento

Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento

«**addestramento**»:

- ha un carattere eminentemente pratico
- È finalizzato a trasmettere l'uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine)
- prevede in genere una fase esercitativa
- “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia l'azione formativa

Addestramento

«addestramento»:

complesso di attività dirette a far apprendere e l'uso

corretto di attrezzature,

macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento

- È un'attività programmata e periodica
- Mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante
- E' validato e registrato

Regione Lombardia ha anticipato le richieste del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9

*Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di
protezione civile*

Articolo 7

*(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante
dell'organizzazione)*

...

3. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Procedimenti di verifica e controllo

Per mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l'organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a:

- Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI;
- Adeguata formazione e addestramento al loro uso

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Attività AIB

Per l'attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, ecc.)

Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:

- Avete predisposto un piano di formazione e addestramento continui?
- Sono a disposizione dei volontari strumenti informativi e libretti di istruzione di macchine e strumenti?
- Viene mantenuto un archivio aggiornato che documenti le azioni informative, formative e di addestramento intraprese?
- Viene mantenuta una scheda personale che registri i risultati formativi e addestrativi di ogni volontario?

Qual è l'ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi:

1

**Formazione
ed Informa-
zione del
Personale**

2

**Organizzazione
dell'intervento
(procedure e
piani)**

3

**D.P.I.
Dispositivi
Protezione
Individuale**

4

**Attrezzature
adeguate e
capacità
di impiego**

5

**Automezzi
di soccorso mo-
derni, adeguati,
ed efficienti**

**Al centro la persona:
il fattore umano è risorsa chiave di ogni processo**

Grazie dell'attenzione!

Per ogni richiesta, commento e comunicazione:

decreto81@eupolislombardia.it